



## Regolamento comunale

# Cimiteri di Collina d'Oro

### CAPITOLO I · CAMPO D'APPLICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

#### Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei Cimiteri comunali di Agra, di Carabietta e di Gentilino, tenuto conto delle disposizioni cantonali e federali in materia e riservate le competenze del medico delegato.

#### Art. 2 Amministrazione

- 1 I cimiteri sono di proprietà del Comune di Collina d'Oro.
- 2 L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio di Collina d'Oro, tramite i propri Servizi. Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione e esumazione.

#### Art. 3 Sorveglianza

- 1 La sorveglianza dei tre cimiteri è affidata al Comune di Collina d'Oro e la manutenzione compete ai custodi incaricati dal Municipio.
  - a. Il Municipio tramite i propri Servizi ha il compito di:
    - controllare e gestire le sepolture, nonché la manutenzione delle tombe di competenza comunale;
    - sorvegliare i lavori eseguiti da terzi sia per conto dei privati che per conto del Comune;
    - dirigere gli operai nei lavori di manutenzione e di affossamento.
  - b. Ai custodi è chiesto di:
    - custodire, pulire e mantenere l'ordine negli spazi comuni (pulizia degli accessi, dei viali e delle scale all'interno del Cimitero, con estirpazione e allontanamento dell'erba ed eventuale spargimento di ghiaietto mancante, nonché la pulizia dei servizi igienici, ecc.);
    - nello specifico i compiti dei custodi sono regolati dal contratto/mansionario.

### CAPITOLO II · NORME GENERALI DI POLIZIA



#### Art. 4 **Orari d'apertura dei cimiteri**

I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

#### Art. 5 **Funzioni funebri**

- 1 Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire di giorno, sono escluse di regola la domenica e i giorni festivi riconosciuti.
- 2 Nel caso in cui si preveda forte affluenza a una cerimonia, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia comunale.

#### Art. 6 **Accesso ai cimiteri**

- 1 Nei cimiteri si può accedere unicamente a piedi, ad eccezione delle persone le cui condizioni di salute richiedano l'uso di un mezzo ausiliario.
- 2 L'accesso con automezzi può essere permesso, se le condizioni lo permettono, per la costruzione di tombe e di monumenti, previa presentazione del progetto approvato e della relativa autorizzazione comunale.

#### Art. 7 **Regole all'interno dei cimiteri**

- 1 Nei cimiteri è severamente vietato ogni atto o contegno indecoroso.
- 2 Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.
- 3 Nei cimiteri è vietato vendere oggetti funebri o altri articoli, fiori, piantine, nonché esporre insegne e avvisi pubblicitari.
- 4 È vietato introdurre nei cimiteri animali, in particolare cani, ad eccezione dei cani (guida) appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti e dei cani di assistenza per persone con disabilità fisiche e mediche riconosciute.

#### Art. 8 **Rifiuti**

- 1 Tutti i rifiuti provenienti dalla rimozione di fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati nelle apposite vasche.
- 2 I materiali edili provenienti dalle costruzioni di privati devono essere sollecitamente rimossi a cura e a spese dell'esecutore dei lavori.

#### Art. 9 **Divieto esecuzione lavori nei giorni festivi**

- 1 Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.
- 2 Qualsiasi lavoro da parte di privati deve essere eseguito di regola durante gli orari per i lavori edili e di genio civile. Sono di regola vietati l'esecuzione di lavori dalle ore 18.30 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali.



#### Art. 10 **Danneggiamenti o manomissioni**

- 1 Il Comune di Collina d'Oro non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.
- 2 È esclusa ogni responsabilità del Comune di Collina d'Oro in caso di furto.

#### Art. 11 **Contravvenzioni, azioni civili e penali**

- 1 Chiunque contravvenga alle prescrizioni di questo regolamento è punibile con una multa da CHF 100.- a CHF 10'000.--.La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e ss. della LOC.
- 2 È riservata l'azione civile e penale, segnatamente nei casi di turbamento della pace dei defunti (art. 262 CP) e di danneggiamento (art. 145 CP).

### **CAPITOLO III · CAMERA MORTUARIA**

#### Art. 12 **Disposizioni**

- 1 Il cimitero di Gentilino dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa di inumazione o del funerale.
- 2 L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme sono completamente a carico del committente.

#### Art. 13 **Concessione**

- 1 L'utilizzo della camera mortuaria è soggetto ad autorizzazione da richiedere al servizio designato dal Municipio al momento del decesso.
- 2 L'autorizzazione può essere negata qualora non sia disponibile la camera mortuaria in quanto già in utilizzo.
- 3 L'utilizzo è soggetto ad una tassa applicabile secondo il tariffario del presente Regolamento.

#### Art. 14 **Orari di apertura**

- 1 La camera mortuaria, di regola, è accessibile durante gli orari di apertura del cimitero.
- 2 La chiave della camera mortuaria è da richiedere al servizio designato dal Municipio.



## **CAPITOLO IV · SUDDIVISIONE DEI CIMITERI**

### **Art. 15 Norme tecniche**

Le superfici riservate alle inumazioni nei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino sono suddivise così come illustrato in dettaglio nelle planimetrie depositate presso il Servizio designato dal Municipio.

### **Art. 16 Suddivisione dei luoghi di sepoltura**

L'area dei cimiteri è così suddivisa:

- a. area riservata alle inumazioni in campi comuni (art. 22):
  - tombe per adulti;
  - tombe per bambini fino all'età di 10 anni;
- b. area riservata alle inumazioni in campi privati, tombe individuali e doppie (art. 23);
- c. cinerario riservato ai loculi privati (art. 24);
- d. ossario, destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a scheletro.

### **Art. 17 Distinzione delle sepolture**

Le sepolture si distinguono in:

- a. gratuite, con concessione temporanea ventennale non rinnovabile (campo comune);
- b. a pagamento, con concessione temporanea ventennale, soggetta a rinnovo ogni 20 anni.

### **Art. 18 Registro inumazioni**

- <sup>1</sup> Il servizio designato dal Municipio è responsabile della tenuta a giorno del registro delle sepolture e delle esumazioni. Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione deve essere preventivamente notificata al servizio designato dal Municipio.
- <sup>2</sup> Il registro delle inumazioni deve fornire per ogni defunto le seguenti indicazioni:
  - a. dati personali del defunto;
  - b. data dell'inumazione;
  - c. posto assegnato in concessione;
  - d. tipo e durata della concessione;
  - e. generalità e indirizzo del concessionario o del rappresentante dei concessionari.
- <sup>3</sup> Il registro è consultabile presso il Servizio designato dal Municipio a chiunque giustifichi un interesse legittimo.



## **CAPITOLO V · CONCESSIONI**

### **Art. 19 Autorizzazione**

- 1 Nessuna salma può essere tumulata nei tre cimiteri comunali senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
- 2 L'uso del suolo e dei loculi è inizialmente concesso ai parenti o agli eredi del defunto dietro loro istanza scritta al Municipio.
- 3 Le concessioni sono rilasciate solo dopo decesso avvenuto.
- 4 Le concessioni conferiscono ai concessionari un diritto personale di carattere pubblico all'uso dei posti assegnati limitato alla destinazione cimiteriale, ma nessun diritto reale sul suolo. Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.
- 5 Se la concessione spetta a una pluralità di persone, i concessionari sono tenuti a designare una persona abilitata a rappresentarli in tutte le pratiche inerenti i diritti ed obblighi derivanti dalla concessione. Ogni cambiamento dell'avente diritto o del rappresentante deve essere notificato al Municipio mediante istanza scritta, corredata dai documenti giustificativi e da generalità e indirizzo del nuovo concessionario o del nuovo rappresentante, ai fini dell'iscrizione dei dati aggiornati nel registro delle inumazioni.
- 6 Diritti e obblighi derivanti dalla concessione sono trasmissibili per successione o per altro titolo giuridico.

### **Art. 20 Diritto alle inumazioni, requisiti**

- 1 Sono assicurate le inumazioni nei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino delle persone:
  - a. morte nel territorio del Comune di Collina d'Oro;
  - b. attinenti di o domiciliate nel Comune di Collina d'Oro al momento del decesso;
  - c. aventi diritto all'inumazione in una tomba privata per disposizione del concessionario notificata al Municipio.
- 2 Per casi particolari e per giustificati motivi il Municipio può concedere l'inumazione a persone che non rientrano nei criteri di cui il cpv. 1.

### **Art. 21 Assegnazione posti**

- 1 L'assegnazione delle tombe e dei loculi avviene nell'ordine di progressione risultante dalle planimetrie dei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino.
- 2 I posti rimasti liberi a seguito di esumazione possono essere assegnati, su richiesta, indipendentemente dall'ordine di progressione.



#### Art. 22 **Campi comuni**

- 1 Nell'area riservata alle inumazioni in campi comuni i posti sono concessi per la durata 20 anni.
- 2 I posti sono concessi unicamente alle persone che rispettano i requisiti previsti dall'art. 20, cpv. 1, lettera a) e b).
- 3 Per le sepolture si dovrà fare a capo a casse di legno dolce con spessore non superiore a 3 cm.
- 4 È possibile seppellire unicamente una salma per tomba. Vi è la possibilità di inumare delle urne cinerarie, le quali a scadenza della concessione dovranno essere sgomberate a spese dei concessionari.
- 5 Alla sua scadenza la concessione non è rinnovabile; i resti provenienti dalle esumazioni vengono deposti nell'Ossario oppure, se richiesto, possono essere deposti in un loculo o in una tomba privata.

#### Art. 23 **Campi privati, tombe individuali e multiple**

- 1 Nell'area riservata alle inumazioni in tombe private, i posti sono concessi per una durata di 20 anni, soggetta a rinnovo ogni 20 anni.
- 2 Almeno un anno prima della scadenza del termine di rinnovo, il Municipio deve chiedere per lettera raccomandata al concessionario o al rappresentante dei concessionari, se intende rinnovare la concessione dietro pagamento della tassa di rinnovo, informandolo sulle conseguenze del mancato rinnovo.
- 3 Quando il Municipio non fosse in grado di identificare il concessionario o il rappresentante, la comunicazione avverrà mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
- 4 In assenza di risposta o di rinnovo, la concessione cessa e il Municipio disporrà per l'esumazione e per la rimozione dei segni funebri.
- 5 Nelle tombe private vi è la possibilità di inumare delle urne cinerarie. Le stesse devono essere seppellite o integrate nel monumento.

#### Art. 24 **Loculi cinerari**

Nell'area riservata ai cinerari, i loculi sono concessi per una durata di 99 anni.

#### Art. 25 **Termini di concessione**

I termini di concessione decorrono dal 1° luglio successivo alla data di inumazione e scadono il 30 giugno.

#### Art. 26 **Rinuncia alla concessione**

- 1 Nel caso di rinuncia a una tomba o a un loculo cinerario, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.
- 2 Il posto rimasto libero torna in possesso del Comune di Collina d'Oro.



#### Art. 27 **Revoca della concessione**

- 1 La concessione può essere revocata mediante apposita decisione in caso di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto dall'art. 47, oppure a fronte di una situazione di stato di abbandono prevista dall'art. 48.
- 2 La revoca non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

### **CAPITOLO VI · TASSE**

#### Art. 28 **Tasse**

Le tasse di concessione, di rinnovo, d'occupazione della camera mortuaria e le autorizzazioni sono stabilite dal Municipio, mediante ordinanza, nei limiti definiti dal seguente tariffario:

<b>TASSE CONCESSIONI TOMBE</b>		<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
<b>I</b>	Cessione tomba campo comuni (art. 22)	Gratis	Gratis
<b>II</b>	Cessione tomba singola campo privato (art. 23)	7'000.--	8'000.--
<b>III</b>	Cessione loculo (art. 24)	1'000.--	1'500.--
<b>IV</b>	Rinnovo tomba campo privato (art. 23)	1'000.--	2'000.-
<b>V</b>	Tassa utilizzo camera mortuaria:		
	a. defunto, con i requisiti secondo art. 20	Gratis	Gratis
	b. defunto senza requisiti:	50.--	100.--
<b>VI</b>	Tassa autorizzazione inumazione (art. 19)	50.--	100.-
<b>VII</b>	Tassa autorizzazione inumazione (art. 19)	50.--	100.-

#### Art. 29 **Fatturazione**

- 1 La fatturazione avviene al momento del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.
- 2 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.
- 3 Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificati al Municipio entro 15 giorni dalla data d'intimazione.
- 4 La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF e 349 CPC.
- 5 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.



## **CAPITOLO VII · INUMAZIONI**

### **Art. 30 Procedura**

- 1 Nessuna inumazione può avvenire senza la preventiva autorizzazione del Municipio.
- 2 L'istanza deve essere presentata al Municipio in forma scritta tramite il formulario (ottenibile sul portale web [www.collinadoro.com](http://www.collinadoro.com) o presso gli sportelli di cancelleria) e completa in ogni suo punto.
- 3 Tutte le inumazioni devono essere eseguite durante gli orari di apertura del cimitero (art. 4).

### **Art. 31 Divieti**

- 1 Per le inumazioni è vietato l'uso di casse metalliche segnatamente in zinco; per i campi comuni è vietato anche l'utilizzo di legno duro.
- 2 È vietato il rivestimento interno della cassa in plastica. Il rivestimento interno dovrà essere in materiale biodegradabile.

### **Art. 32 Dimensioni delle fosse**

- 1 Le dimensioni delle fosse sono quelle risultanti dalle planimetrie.
- 2 Le fosse devono avere le seguenti profondità:
  - a. private: cm 200 di profondità;
  - b. comuni: cm 160 di profondità.

### **Art. 33 Inumazioni provvisorie**

- 1 Inumazioni provvisorie possono essere autorizzate per un periodo massimo di tre mesi, se giustificate da motivi di necessità, segnatamente in attesa della costruzione della tomba.
- 2 Per le inumazioni provvisorie è richiesta la cassa in zinco, che dovrà poi essere sostituita con una cassa in legno al momento dell'inumazione definitiva.

### **Art. 34 Urne cinerarie**

- 1 Le ceneri del defunto devono essere contenute dentro un'urna cineraria chiusa.
- 2 Esse potranno essere inumate anche nelle tombe (art. 22 e 23).
- 3 In superficie è autorizzata la posa dell'urna cineraria convenientemente ancorata e integrata nel monumento.
- 4 Scaduto il termine di concessione sia le urne inumate nelle tombe che quelle ancorate al monumento dovranno essere ritirate dal concessionario entro tre mesi o potranno essere collocate in un loculo. Le urne non ritirate saranno depositate nell'ossario.



#### Art. 35 **Feretri**

- 1 È vietata la sepoltura di più di una persona nella medesima bara.
- 2 È fatta eccezione per la madre e il neonato morti al momento del parto.

### **CAPITOLO VIII · ESUMAZIONI**

#### Art. 36 **Genere d'esumazione**

- 1 Le esumazioni sono di tipi: ordinarie o straordinarie.
- 2 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione a spese del Municipio. In ogni caso qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi venti anni dalla inumazione.
- 3 Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di Legge.

#### Art. 37 **Esumazioni**

- 1 I posti rimasti liberi a seguito di esumazione o prima della data di scadenza della concessione ritornano a disposizione del Municipio, senza obbligo di rimborso della tassa di concessione.
- 2 Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni sono riposte nell'ossario.
- 3 A richiesta possono essere collocate nei loculi o nelle tombe a concessione privata a spese degli interessati.
- 4 Le ceneri non ritirate dai concessionari entro tre mesi dalla scadenza della concessione saranno depositate nell'ossario.
- 5 Il Municipio assegna ai concessionari un termine di tre mesi per rimuovere e ritirare tutti i manufatti collocati o costruiti sulle tombe, sulle fosse o nei loculi rimasti privi di spoglie a seguito di esumazione.
- 6 Se i concessionari non provvedessero entro il termine, il Municipio ordinerà la rimozione a proprie spese e la distruzione dei manufatti giudicati privi di valore culturale significativo.

#### Art. 38 **Avviso per esumazioni ordinarie**

- 1 La data delle esumazioni ordinarie è pubblicata per un periodo di almeno 30 giorni agli albi comunali e sul Foglio Ufficiale.
- 2 I parenti, per quanto possibile, sono avvertiti singolarmente, con avviso al rappresentante della concessione noto nel registro delle inumazioni.
- 3 L'incaricato comunale iscrive nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale firmato dai parenti. In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.
- 4 Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune di Collina d'Oro.



#### **Art. 39 Autorizzazione per esumazioni straordinarie**

- 1 Le esumazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza delle concessioni, possono avvenire solo nei seguenti casi:
  - a. dietro ordine dell'autorità giudiziaria competente;
  - b. per necessità di sistemazione dei cimiteri accertata dal Municipio;
  - c. per decisione presa dal Municipio dietro istanza motivata presentata dalla famiglia del defunto;
- 2 Le esumazioni straordinarie prima che siano trascorsi vent'anni dalla inumazione presuppongono il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità (Ufficio di sanità) e la presenza di un medico designato dal Municipio.
- 3 Le spese delle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti, salvo nel caso del capoverso 1 lettera b..

### **CAPITOLO IX · EDILIZIA FUNERARIA**

#### **Art. 40 Autorizzazioni per opere funerarie**

- 1 La costruzione di tombe e monumenti come la posa di lapidi, croci, piantagioni o altri segni funebri presuppone l'autorizzazione del Municipio dietro la presentazione del formulario d'istanza notifica lavori cimiteriali (ottenibile sul portale web [www.collinadoro.com](http://www.collinadoro.com) o presso gli sportelli di cancelleria), corredato dal progetto.
- 2 L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono da notificare al Municipio.
- 3 La costruzione di tombe e monumenti deve essere ultimata entro sei mesi dall'inumazione.

#### **Art. 41 Obbligo minimo di edificazione**

- 1 Le tombe devono almeno essere provviste di una targa con i dati delle persone decedute e delimitate da cordoli.
- 2 In caso di inadempienza, si provvede all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 42 Dimensioni dei monumenti su tombe**

- 1 I manufatti non devono alterare né occultare alla vista i cordoli di pietra che delimitano i viali, neppure se inclusi nell'area concessa in uso.
- 2 La posa di coperture metalliche o altro a protezione dei manufatti è vietata.
- 3 L'altezza massima dei manufatti è di cm 130 per campi privati e di cm 120 per campi comuni; quelli addossati al muro di cinta possono arrivare fino alla corona.
- 4 Le dimensioni massime dei manufatti costruiti o posati su campi comuni è di cm 180 di lunghezza x cm 80 di larghezza.
- 5 Le dimensioni massime dei manufatti costruiti o posati su campi e tombe a concessioni private individuali multiple è di cm 230 di lunghezza x cm 100 di larghezza.



- <sup>6</sup> La lunghezza massima permessa dovrà essere in ogni caso rilevata sul posto. Non si dovrà comunque invadere i cordoli in pietra che delimitano i viali.

#### Art. 43 **Opere funerarie nei cinerari**

- 1 Nell'area dei loculi è consentita la posa di:
  - a. una lastra di marmo recante incisi o applicati i dati personali del defunto: nome, cognome, paternità, titoli, data di nascita e di morte;
  - b. una fotoceramica, applicata alla lastra, con la fotografia del defunto;
  - c. un vaso portafiori.
- 2 La posa di vasi, fiori e corone sul pavimento dei viali è vietata, salvo durante le cerimonie funebri e dal 27 ottobre al 5 novembre.

#### Art. 44 **Responsabilità per le costruzioni**

- 1 L'esecuzione delle opere deve essere affidata a imprese qualificate, nel rispetto del quadro legislativo in vigore.
- 2 Si ritengono responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per eventuali inosservanze del presente Regolamento e per danni causati, nel corso dei lavori, alla proprietà comunale e ad opere private.

#### Art. 45 **Fondamenta**

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta, secondo le regole dell'arte.

#### Art. 46 **Opere non conformi**

- 1 Il Municipio può ordinare la rimozione a spese del concessionario dei manufatti costruiti o posati in contrasto con l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni stabilite da questo regolamento.
- 2 Se il concessionario non adempisse l'ordine di rimozione entro il termine assegnatogli, il Municipio gli intimerà un nuovo breve termine sotto comminatoria dell'esecuzione sostitutiva.

#### Art. 47 **Manutenzione**

- 1 Le tombe, i monumenti, le lapidi e in generale qualsiasi manufatto dev'essere mantenuto sempre in buono stato. La cura e la manutenzione è a carico dei concessionari.
- 2 Se la manutenzione fosse trascurata, il Municipio assegna ai concessionari un congruo termine per rimediare all'incuria sotto comminatoria, in caso di inadempienza, della esecuzione sostitutiva a spese dei concessionari.
- 3 I concessionari sono responsabili dei danni cagionati da difetti di manutenzione.



#### **Art. 48 Tombe abbandonate**

- 1 Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati, pubblicando un avviso sul Foglio Ufficiale, agli albi comunali nonché segnalandole sul posto e invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro 1 anno.
- 2 Trascorso infruttuoso il termine, il Comune di Collina d'Oro rientra in possesso della concessione e i resti sono depositati nell'ossario.
- 3 I monumenti funebri e gli accessori, privi di valore culturale significativo, sono rimossi e distrutti.

#### **Art. 49 Piantagioni e fiori**

- 1 Sulle aree concesse in uso è permesso piantare fiori, sempreverdi e arbusti di basso fusto, purché mantenuti in modo tale da non ramificare oltre lo spazio assegnato né superare l'altezza di 0.80 m.
- 2 La posa di sempreverdi e arbusti è soggetta ad autorizzazione (art. 40) e comporta gli stessi obblighi stabiliti per i manufatti (artt. 42, 44, 46, 47).
- 3 Lo spazio tra le fosse deve essere in ogni modo salvaguardato.
- 4 È vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti spinosi.
- 5 Ai privati è vietato collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.
- 6 Nel periodo che va dal mese di maggio al mese di settembre, è vietato lasciare contenitori nei quali può ristagnare dell'acqua; al fine di preservare la lotta contro la zanzara tigre.
- 7 In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, il Municipio provvederà al ripristino secondo le presenti disposizioni o all'estirpazione delle piante a spese dei concessionari.

### **CAPITOLO X · NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 50 Applicazione e contestazioni**

- 1 Contro i provvedimenti presi dal Municipio è data ai concessionari direttamente toccati, o a chi giustificasse un legittimo interesse, facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti di Legge.
- 2 Le norme di questo regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti di natura testamentaria prese dal defunto.

#### **Art. 51 Diritto previgente**

- 1 Diritti ed obblighi connessi alle concessioni accordate in base al diritto previgente sono disciplinati da questo regolamento dal momento della sua entrata in vigore.
- 2 Tutte le concessioni soggette a rinnovo che, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, esistono da oltre 20 anni e perdurano di fatto senza più essere state rinnovate in base al diritto previgente, verranno a scadenza qualora i concessionari, interpellati dal Municipio nelle forme e nei tempi stabiliti dall'art. 21, non dichiarassero per scritto, entro il termine di un anno a decorrere dal 1° luglio susseguente l'entrata in vigore di questo regolamento, di voler rinnovare la concessione per 20 anni dietro pagamento della tassa di rinnovo.



**Art. 52 Diritto suppletorio**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

**Art. 53 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

**Art. 54 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Cimiteri del Comune di Collina d'Oro del 17.08.2011 e successive modifiche del 16.09.2013, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 65 del 16 ottobre 2017.

**Per il Consiglio Comunale**

La Presidente  
Annalisa Leone

Il Segretario  
Pietro Balerna

Gli Scrutatori  
Simona Bonvicini  
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

**Per il Municipio**

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione 160-RE-14450 del 6 febbraio 2018.